

Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 02/02/2021

Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA. P.M. (Conf.)

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – CONTRIBUTO RILEVANTE – CIRCOSTANZA
ATTENUANTE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA – Fattispecie.

Integra condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p., con esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., il comportamento del soggetto che, pur non partecipando materialmente all'azione, garantisce, con la sua presenza, il sorgere o il rafforzamento dell'intento criminoso (fattispecie nella quale il Giudice ritiene sussistente la responsabilità dell'imputato presente nel luogo dell'aggressione della persona offesa, cui non ha partecipato, a prescindere dalla prova del suo ruolo di effettivo ostacolo alla fuga della vittima).

Riferimenti normativi: artt. 110, 114, 582, 585 c.p.

INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI – RICERCA DELLA PROVA PER FATTO
DIVERSO DA QUELLO PER CUI È DISPOSTA L'INTERCETTAZIONE – COLLEGAMENTO
TRA REATI – UTILIZZABILITÀ.

Non possono essere utilizzate, ai fini della prova di un reato diverso da quello per cui il provvedimento autorizzativo è disposto, le intercettazioni che abbiano determinato l'emergere di nuovi fatti di reato non collegati a quelli originariamente oggetto di intercettazione da rapporto di connessione *ex art. 12 c.p.p.* (fattispecie nella quale il Tribunale ribadisce l'orientamento di legittimità che esclude potersi attribuire rilievo determinante alla unicità di R.G.N.R.).

Riferimenti normativi: artt. 12, 266, 270, 371 comma 2 lett. b) c.p.p.